

Lavoro ridotto

▪ Modifiche nella procedura di richiesta autorizzazione ad operare il LR

per le nuove domande di LR con effetto al **1. settembre 2020** valgono le seguenti modifiche

- Reintroduzione del periodo di preavviso di 10 giorni
- Necessità di produrre tutta la documentazione usualmente prevista prima del COVID 19 che prevede anche motivazioni dettagliate e il consenso in forma scritta dei lavoratori
- Restrizione della cerchia di persone che possono beneficiare del LR

▪ Restrizione della cerchia di persone che possono beneficiare del LR

dal 1. settembre 2020 non hanno più diritto all'indennità per LR

- I dipendenti con contratto di durata determinata
- I lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subisce oscillazioni superiori al 20%
- I lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subisce oscillazioni inferiori o pari al 20%
- I lavoratori interinali

Lavoro ridotto

▪ Meccanismo di scadenza delle autorizzazioni emesse

- Le decisioni il cui diritto alle ILR è stato concesso **tra il 1. marzo 2020 e il 1. giugno 2020 scadono il 31 agosto 2020** (indipendentemente dalla data di scadenza riportata sulla decisione); un eventuale nuovo preannuncio deve essere presentato entro il 22 agosto 2020 tramite formulario online, disponibile dal 19 agosto 2020
- Le decisioni il cui diritto alle ILR è stato concesso **a partire dal 2 giugno 2020 scadono dopo tre mesi** (anche dopo il 31 agosto 2020), senza intervento da parte dell'autorità; un eventuale nuovo preannuncio deve essere presentato almeno 10 giorni prima dell'inizio del LR, tramite formulario online, disponibile dal 19 agosto 2020

▪ Modifica nella durata massima per beneficiare dell'indennità di LR

- Dal **1. settembre 2020** fino al **31 dicembre 2021** il periodo di tempo massimo durante il quale è possibile richiedere l'indennità di LR passa **da 12 a 18 mesi**

Misure Speciali di sostegno – COVID 19 – principali aggiornamenti

Indennità perdita di guadagno

▪ Dipendenti con figli

- A seguito dell'apertura delle scuole in data 11 maggio 2020 il diritto all'indennità è stato revocato con effetto al più tardi il **5 giugno 2020**
- Solo i soggetti in grado di dimostrare di aver subito perdite di guadagno dopo tale data possono annunciarsi alla Cassa di compensazione competente

▪ Persone in quarantena

- Le persone messe in quarantena su prescrizione medica o su ordine dell'autorità hanno diritto all'indennità se assicurate all'AVS e se esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente
- Le persone che si mettono in auto-quarantena non hanno diritto all'indennità
- Chi si reca in una regione a rischio a partire dal 6 luglio 2020, non ha diritto all'indennità

▪ Indipendenti

- Agli indipendenti che hanno beneficiato di un IPG COVID, esclusa l'IPG per figli, è stato prorogato il diritto a tale IPG fino al **16 settembre 2020**
- Settore ricreativo: per i titolari di SA o SAGL, impiegati nella propria impresa, il diritto è stato introdotto a partire dal **1.giugno 2020**

▪ Scadenze per esercitare il diritto

- E' possibile far valere il diritto all'indennità fino al **16 settembre 2020**
- **Attenzione: NON E' POSSIBILE BENEFICIARE DI UN CALCOLO RETROATTIVO!!!**

Misure Speciali di sostegno – COVID 19 – principali aggiornamenti

Termini agevolati e inoltri notifiche

▪ Imposta sugli utili immobiliari

- Il differimento dell'imposizione degli utili immobiliari per il reinvestimento nell'abitazione primaria di due anni può essere esteso qualora vi siano delle valide e comprovate motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19

▪ Dilazioni di pagamento

- A partire dal **13 luglio 2020** rientra in vigore il pagamento a 30 giorni delle fatture emesse dallo Stato
- La dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni rimane valida per le fatture emesse prima del 13 luglio 2020

Misure Speciali di sostegno – COVID 19 – principali aggiornamenti

Crediti garantiti dalla Confederazione

- Richiesta di finanziamento

- Il termine per presentare le richieste di credito alla propria banca o a PostFinance SA è scaduto il **31 luglio 2020**

- In caso di domande potete trovarci ai seguenti indirizzi

www.fiduciariamega.ch

Fiduciaria Mega SA
Corso San Gottardo 32
6830 Chiasso

Tel. +41 91 682 41 14
Fax +41 91 682 68 55

nome.cognome@fiduciariamega.ch

Fiduciaria Mega SA
Vicolo Nassetta 2 / Via Nassa 17
6900 Lugano

Tel. +41 91 923 13 22
Fax +41 91 922 71 67

nome.cognome@fiduciariamega.ch

fidBe SA
Piazza Grande 10
6826 Riva San Vitale

Tel. +41 91 648 30 45
Fax +41 91 648 30 47

nome.cognome@fidbe.ch

- **Disclaimer:** questi lucidi sono stati preparati per scopi informativi e didattici e non costituiscono una consulenza su un caso concreto. Il contenuto tecnico è basato sulle nostre conoscenze al **6.8.2020**